



Sent. 7259/2008  
Rep. 5796/2008

N. 49748/05 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale di Milano**  
**IV Sezione Civile**

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.**

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato promossa con atto di citazione ritualmente notificato

da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato in Milano, via Valparaiso n. 4 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Roveda che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione

**-ATTORE-**

contro

[REDACTED] (P. [REDACTED]) elettivamente domiciliata in Milano, via De Albertis n. 14 presso lo studio degli Avv. Giuseppe Trevisani e Vincenzo Lamastra che la rappresentano e difendono per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

**-CONVENUTA-**

e contro

[REDACTED]

**-CONVENUTO CONTUMACE-**



All'esito della discussione orale svoltasi nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come a verbale che precede, il G.U., visto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

- dato atto della rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione intervenuta tra l'attore e la convenuta [REDACTED] con conseguente dichiarazione di estinzione del processo, limitatamente alla posizione di quest'ultima, pronunciata all'udienza del 15/2/07;
- rilevato quanto alla domanda formulata nei confronti del convenuto [REDACTED] rimasto contumace nel presente giudizio e non presentatosi a rendere il richiesto interpellato, che la stessa deve ritenersi fondata giacchè è risultata provata, all'esito dell'espletata istruttoria, la circostanza relativa alla mancata consegna da parte del [REDACTED] (come si evince dalla missiva a firma [REDACTED] del 3/3/05 doc. 3 fascicolo [REDACTED] dei documenti necessari per la stipula del rogito ed in particolare del titolo di provenienza e della pratica di condono relativo all'immobile che ha impedito di procedere al trasferimento dello stesso (cfr. dichiarazioni rese sul punto dal teste Notaio [REDACTED] all'epoca collaboratore dello studio notarile [REDACTED]);
- rilevato quindi che del tutto legittimo appare il recesso esercitato dall'attore con raccomandata del 23/3/2005 giacchè la stessa, seppur inviata anticipatamente rispetto al termine fissato per il rogito, risulta sottoscritta in epoca nella quale i motivi del recesso erano già esistenti e destinati a permanere come riscontrato dal successivo comportamento del convenuto che, lungi dal contraddire le affermazioni contenute nella missiva in ordine alla mancanza della documentazione attestante il condono, si è limitato ad inviare un telegramma nel quale invitava la controparte a comunicare nominativo del Notaio, data e ora del rogito, senza fare alcun riferimento alla pratica di condono così confermando la validità delle motivazioni poste a base del recesso;



- rilevato che alla dichiarazione di legittimità del recesso consegue la condanna del convenuto al versamento della somma di € 10.000,00 pari al doppio della caparra ricevuta;
- rilevato che non può viceversa trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dal [REDACTED] per mancanza di prova in relazione all'asserito danno e alla sua quantificazione;
- rilevato che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto [REDACTED]

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:

- 1) dato atto della rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione intervenuta tra l'attore e la convenuta [REDACTED] accoglie la domanda svolta da [REDACTED] nei confronti del convenuto [REDACTED] accertata la legittimità del recesso esercitato dal [REDACTED] condanna il [REDACTED] a pagare all'attore l'importo di € 10.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria versata, oltre interessi legali dal 23/3/2005 al saldo effettivo;
- 2) condanna altresì il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.951,14 di cui € 331,14 per spese, € 1.210,00 per diritti ed € 1.410,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge.

La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.

Milano, 4/6/2008.



Il Giudice  
Dott. Laura Tragni